

**FONDAZIONE**

**DAVID CHIOSSONE**

***per la riabilitazione delle persone cieche, ipovedenti e fragili  
impresa sociale***

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Origine, natura, scopi, utenti e mezzi**

Art. 1 Denominazione - Sede

1. L'Istituto per i ciechi in Genova, intitolato al suo promotore David Chiossone, venne costituito il 14 maggio 1868 mediante il concorso di privati sottoscrittori, sotto il patronato e col contributo del Municipio di Genova e fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 4 aprile 1869.
2. E' una Fondazione di partecipazione denominata "**DAVID CHIOSSONE - per la riabilitazione delle persone cieche, ipovedenti e fragili - impresa sociale**".
3. La Fondazione impiega la denominazione "impresa sociale", in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico.
4. La Fondazione ha la sua sede legale in Genova.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede all'interno del Comune di Genova, nonché istituire sedi secondarie, uffici o centri operativi, oltre quelli già esistenti, ove svolgere l'attività della Fondazione.

Art. 2 Scopo sociale e attività

1. La Fondazione esercita in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale di cui al presente articolo, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di coloro che usufruiscono dei suoi servizi, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati alle proprie attività.
2. Scopi della Fondazione sono l'abilitazione e riabilitazione - intese come il più ampio sviluppo dell'autonomia personale e delle potenzialità e capacità individuali - delle persone cieche, ipovedenti e inoltre delle persone fragili perché colpite da disabilità o condizioni di svantaggio o di non autosufficienza (in seguito fruitori), attuando il loro diritto a non essere emarginati e a disporre del massimo livello di cura e assistenza. A tal fine la Fondazione, agendo su tutto il territorio nazionale ed anche a livello internazionale, svolge le seguenti attività:
  - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 1 lett. a) D. Lgs. n. 112/2017), come:

- assistenza, anche domiciliare, a tutela della qualità della vita in ogni età ed in particolare in quella anziana;
  - sostegno a coloro che si prendono cura a vario titolo dei fruitori ovvero a coloro di cui gli stessi fruitori si prendono cura;
  - assistenza e supporto all'integrazione nella società dei fruitori;
- b. interventi e prestazioni sanitarie (art. 1 lett. b) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- prevenzione delle disabilità visive e delle fragilità e delle loro conseguenze sulle sfere fisica, psichica e relazionale;
  - prestazioni riabilitative specifiche per l'acquisizione o il recupero delle capacità di autonomia individuale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, anche in presenza di disabilità plurime;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (art. 1 lett. c) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- mantenimento delle condizioni di socialità e del miglior livello di autonomia possibile per persone disabili visive portatrici di altre disabilità anche gravi;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 1 lett. d) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- integrazione dei giovani ciechi, ipovedenti e fragili nelle normali strutture di istruzione operando affinché possano essere raggiunti i più alti livelli di studio compatibili con le aspirazioni e le capacità individuali;
  - formazione e inserimento professionale delle persone cieche, ipovedenti e fragili;
  - promozione di attività espressive, artistiche, culturali a favore delle persone cieche, ipovedenti e fragili e in materia di disabilità visiva;
- e. formazione universitaria e post-universitaria (art. 1 lett. g) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- specializzazione e alta formazione di insegnanti e operatori dei servizi sociali e sanitari in materia di disabilità visive e fragilità;
- f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 1 lett. h) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- ricerca scientifica nei settori delle disabilità visive e delle fragilità finalizzata al miglioramento della vita delle persone interessate;
- g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate o con disabilità (art. 1 lett. p) D. Lgs. n. 112/2017), come:
- interventi a sostegno dell'integrazione o della reintegrazione nel lavoro delle persone cieche, ipovedenti e fragili.

4. La Fondazione può svolgere tutte le attività secondarie o strumentali agli scopi istituzionali, purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge (art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 112/2017), quali ad esempio l'attività di consulenza, di supporto e la prestazione di servizi di qualificazione.

5. La Fondazione potrà costituire e partecipare ad altre fondazioni, associazioni, società o altri enti, individuando le forme di collegamento, sinergia e supporto fra le varie organizzazioni, e istituire specifiche strutture operative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 112/2017.

6. La Fondazione potrà promuovere la raccolta di fondi allo scopo di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee

guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 112/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

#### Art.3 Assenza di scopo di lucro

1. La Fondazione esclude qualsiasi finalità di lucro e destina tutti gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del proprio patrimonio.
2. Alla Fondazione in ogni tempo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominati a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione della cessazione del rapporto, con precisazione che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività di cui all'art. 3 comma 2 del D.L.gs 112/2017.
3. Alla Fondazione Chiossone in ogni tempo, è vietata la corresponsione di indennità di carica ed altri compensi al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri di Amministrazione, salvo che si tratti di retribuzione di incarichi professionali conferiti dal Consiglio di Amministrazione a singoli suoi membri ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. p).

#### Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di specifiche attività volte a reperire fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Esso si compone di:
  - a) un fondo di dotazione, di valore non inferiore ad Euro 30.000,00, che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al mantenimento della personalità giuridica;
  - b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni, all'interno del quale beni, per il valore complessivo determinato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere conservati a fini di ulteriore garanzia.
3. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, il Collegio Sindacale devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
4. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. I proventi delle alienazioni di beni devono essere destinati a reinvestimenti e salvo casi eccezionali non utilizzati per la gestione corrente.

#### Art. 5 Fruitore e partecipazione

1. L'intervento della Fondazione si conforma ai principi dell'autodeterminazione degli individui nella scelta di vita, al rispetto della dignità umana e mira alla migliore e completa realizzazione della personalità dei fruitori.

2. La Fondazione adotta i metodi dell'assistenza inclusiva e si impegna a sostenere i diritti dei fruitori all'accesso ai servizi educativi, assistenziali, sanitari e riabilitativi e la loro integrazione nella società, con adeguati interventi promozionali.

3. La Fondazione opera armonizzando ed integrando le proprie attività all'interno del servizio sanitario nazionale, del sistema della sicurezza sociale e dell'istruzione nonché nell'ambito delle iniziative di ricerca a livello nazionale e internazionale.

4. A tale fine La Fondazione realizza rapporti di collaborazione con le istituzioni, associazioni e società competenti dei suddetti settori, anche tramite specifiche partecipazioni e convenzioni.

5. Possono beneficiare delle prestazioni fornite dalla Fondazione tutti i fruitori come indicati al precedente art. 2 del presente Statuto, senza alcuna discriminazione.

8. I diritti dei fruitori e le modalità di ammissione alle prestazioni della Fondazione sono disciplinate da appositi regolamenti interni.

9. La Fondazione considera i fruitori, i loro famigliari e chi li rappresenta legalmente, elementi decisionali determinanti nel processo assistenziale e nella organizzazione dei servizi e ritiene i lavoratori agenti attivi e creativi qualificanti le attività e la loro ideazione e programmazione.

10. La Fondazione promuove e riconosce la partecipazione dei fruitori e dei loro familiari e dei lavoratori alla vita della Fondazione ed inoltre quella di coloro che nel territorio sono rappresentativi negli ambiti istituzionali, sociali, culturali, sportivi, finanziari ed imprenditoriali.

11. La partecipazione di tali soggetti riferita alle questioni che riguardano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro è disciplinata dal Consiglio di Amministrazione che può prevedere l'istituzione di assemblee, commissioni o altri organismi con funzioni consultive.

12. La designazione da parte dei lavoratori di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale, nonché di un rappresentate dei fruitori eventualmente eletto nel Consiglio di Amministrazione nel caso di cui all'articolo 10 comma 4, deve risultare dal verbale delle operazioni di scrutinio che deve indicare le modalità di svolgimento della consultazione.

## **TITOLO II**

### **Organi della Fondazione**

#### **Art. 6 Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) la Consulta dei Garanti.

#### **CAPO I**

##### **Il Presidente**

## Art. 7 Durata

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica per cinque anni dall'elezione, sempre che conservi l'ufficio di Consigliere, e può essere rieletto.

## Art. 8 Competenze

### 1. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione nei confronti dei terzi. Può essere convenuto in giudizio in nome della Fondazione per qualunque motivo. Non può agire in giudizio o compromettere in arbitri se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva;
- c) cura, anche attraverso direttive agli uffici, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva e l'osservanza da parte dei dipendenti delle norme che regolano la vita della Fondazione;
- d) firma la corrispondenza e tutti gli atti relativi ad acquisti, vendite, contratti ed ogni altra specie di obbligazione verso enti pubblici ovvero privati;
- e) provvede a tutti gli interventi idonei ad assicurare l'ordinato svolgersi della vita della Fondazione non previsti tra le competenze di altri organi dell'Ente;
- f) in caso di urgenza che non ammette dilazione, provvede mediante motivati atti, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità delle funzioni della Fondazione, ancorché di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- g) relaziona al Consiglio di Amministrazione al riguardo degli atti adottati ai sensi del precedente punto f) per la necessaria ratifica;
- h) indice le elezioni, da svolgersi con modalità concordate con le rappresentanze sindacali, per la designazione da parte dei lavoratori di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale;
- i) nel caso di cui all'articolo 10, comma 4, indice le elezioni di un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei fruitori;
- j) compie gli atti che il Consiglio di Amministrazione abbia ad esso delegato.

2. Il Presidente può delegare la firma di particolari atti o categorie di atti a Consiglieri ovvero a dipendenti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri ad esso spettanti vengono esercitati dal Vice Presidente. In assenza od impedimento del Vice Presidente, ne farà le veci il terzo componente della Giunta Esecutiva.

## Capo II

### La Giunta Esecutiva

## Art. 9 Composizione e funzionamento



1. La Giunta Esecutiva è composta da Presidente, Vice Presidente e da un Consigliere eletto nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il mandato di membro della Giunta Esecutiva dura massimo cinque anni ma comunque cessa alla scadenza del mandato di Consigliere, se anteriore.
3. L'ufficio di membro della Giunta può essere ricoperto per più mandati senza limite.
4. La Giunta Esecutiva si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta degli altri suoi due componenti.
5. E' ammessa la possibilità che le sedute della Giunta Esecutiva si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificati tali presupposti la Giunta Esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e chi procede a redigere il verbale della riunione, di norma presso la sede legale e comunque in Italia.
6. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, occorre la presenza della maggioranza dei membri. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I verbali della Giunta Esecutiva sono redatti da un segretario verbalizzante designato dal Presidente e sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente.
8. La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni, delibera sul compimento degli atti di ordinaria amministrazione e sulle questioni ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle linee programmatiche e del codice etico approvati dalla Consulta dei Garanti e degli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Capo III**

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

##### Art. 10 Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
  - a) dal Past President, se esistente;
  - b) da sette membri eletti dalla Consulta dei Garanti;
  - c) dal Presidente pro tempore del Consiglio Regionale della Liguria dell'Associazione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in rappresentanza dei fruitori della Fondazione;
  - d) dal Consigliere nominato dai lavoratori;
  - e) da uno a tre membri eventualmente cooptati dal Consiglio di Amministrazione.
2. E' Past President la persona che per ultima ha rivestito la carica di Presidente, prima del Presidente in carica.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Essi devono inoltre, a pena di decadenza, non avere interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

4. Nel caso in cui il membro di cui al primo comma, lettera c) non comunichi al Presidente di accettare la carica sarà sostituito da un rappresentante dei fruitori eletto secondo un regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti di cui al precedente primo comma, lett. e), in qualunque epoca cooptati, cessano alla scadenza quinquennale del Consiglio.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili senza limite.

#### Art. 11 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso recapitato almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, o altro mezzo di comunicazione su richiesta dell'interessato.
2. Deve inoltre essere convocato se il Collegio Sindacale o almeno cinque Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.
3. L'avviso di convocazione deve portare l'indicazione delle pratiche da trattare.

#### Art. 12 Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito se sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali delle sedute.
3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, fermo restando, in caso di sua assenza o impedimento, quanto previsto al precedente art. 8, comma 3.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, salvo che per il caso di cui all'art. 13, primo comma, lett j). In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. Per le deliberazioni riguardanti persone, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificati tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e chi procede a redigere il verbale della riunione, di norma presso la sede legale e comunque in Italia.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni personalmente.
8. I Consiglieri che per tre volte consecutive, e senza giustificazione, non intervengano alle riunioni del Consiglio, nella successiva riunione, qualora non intervengano, saranno dichiarati decaduti dalla loro carica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, notificata con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, o altro mezzo di comunicazione equivalente su richiesta dell'interessato.
9. Le dimissioni dei Consiglieri diventano efficaci con la presa d'atto del Consiglio nella prima riunione successiva.

10. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 1 lettera b) venga meno per dimissioni o per qualunque altra causa, sarà sostituito con elezione dalla Consulta dei Garanti. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica soltanto fino alla scadenza del mandato del Consigliere cessato che è stato chiamato a sostituire.

11. Qualora il membro del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 comma 1 lettera d) venga meno per dimissioni o per qualunque altra causa, sarà sostituito dai lavoratori mediante apposite elezioni indette dal Presidente. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica soltanto fino alla scadenza del mandato del Consigliere cessato che è stato chiamato a sostituire.

## Art. 13 Competenze

### 1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere membro della Giunta Esecutiva della Fondazione;
- b) approva il Bilancio annuale di Esercizio, il Bilancio di Previsione, provvedendo ad eventuali variazioni e il Bilancio Sociale e li trasmette alla Consulta dei Garanti per la presa d'atto;
- c) predispone le linee programmatiche e il codice etico della Fondazione da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Garanti;
- d) adotta eventuali regolamenti riguardanti il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione;
- e) nomina nuovi membri della Consulta dei Garanti che assumono la funzione dopo la ratifica della Consulta stessa;
- f) delibera sugli atti di alienazione e sulla costituzione di diritti reali, anche di garanzia, aventi ad oggetto beni immobili della Fondazione;
- g) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, anche qualora contengano oneri a carico della Fondazione;
- h) delibera riguardo le liti attive e passive e relative transazioni;
- i) delibera la costituzione di specifiche strutture e la partecipazione della Fondazione a specifiche organizzazioni, enti e società;
- j) determina all'unanimità il valore complessivo dei beni che dovranno essere conservati a fini di garanzia.
- k) ratifica gli atti di propria competenza, anche se delegati alla Giunta Esecutiva, compiuti in via d'urgenza dal Presidente o da chi ne fa le veci e ad essa sottoposti nella prima seduta successiva al compimento dell'atto;
- l) sorveglia il funzionamento della Fondazione, ne cura gli interessi materiali e morali e promuove con i mezzi del caso il suo sviluppo;
- m) vigila sull'operato del Presidente e della Giunta Esecutiva, e di ogni altro soggetto che abbia responsabilità amministrative o gestionali;
- n) approva le modifiche allo statuto, le quali acquistano efficacia a seguito della successiva ratifica della Consulta dei Garanti;
- o) decide il trasferimento della sede all'interno del Comune di Genova, nonché l'istituzione di sedi secondarie, uffici o centri operativi, oltre quelli già esistenti, ove svolgere l'attività della Fondazione;
- p) delibera, in ragione dell'attività professionale eventualmente svolta da singoli membri del Consiglio di Amministrazione, il conferimento agli stessi di specifici incarichi professionali nell'interesse della Fondazione, remunerati in conformità a quanto previsto al successivo art. 21;
- q) delibera su ogni altra questione anche non rientrante nell'attività di gestione, sottoposta al suo esame dal Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alla Giunta Esecutiva ed al Presidente l'adozione di atti di propria competenza.

#### Art. 14 Verbali

1. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un segretario verbalizzante designato dal Presidente e sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente.

2. Quando un Consigliere desidera che una propria dichiarazione od un fatto siano iscritti a verbale deve fare espressa richiesta.

3. I verbali saranno presentati per l'approvazione nella seduta immediatamente successiva, previo invio dei testi predisposti ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti della Giunta Esecutiva e hanno diritto di rivolgersi al Presidente per ottenere informazioni sull'andamento della vita della Fondazione.

### Capo IV

#### Il Collegio Sindacale

#### Art. 15 Composizione, durata, funzionamento

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, di cui:

- a) uno eletto dalla Consulta dei Garanti con funzioni di Presidente;
- b) uno nominato dai lavoratori;
- c) uno nominato dal Presidente del Consiglio Regionale della Liguria dell'Associazione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Nel caso non vengano nominati uno o entrambi i componenti di cui alle lettere b) e c), provvede alla loro nomina la Consulta dei Garanti.

2. Il Collegio dura in carica per tre esercizi.

3. Per la validità delle riunioni del Collegio Sindacale è richiesta la maggioranza dei componenti.

4. Ciascun sindaco può in ogni tempo effettuare verifiche ed esaminare gli atti della Fondazione, e ha i compiti e le prerogative di cui all'art. 10 del D Lgs n. 112/2017.

#### Art. 16 Competenze

1. Oltre ai doveri e ai diritti spettanti per legge, compete al Collegio Sindacale:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) monitorare l'osservanza degli scopi della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017;
- c) esercitare la revisione legale;

- d) esaminare i libri contabili per constatarne la regolare tenuta;
- e) esaminare la regolarità delle procedure e dei comportamenti in ordine alla gestione finanziaria e contabile dell'Ente;
- f) eseguire la verifica di cassa;
- g) esaminare il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale che, insieme a tutta la documentazione relativa, dovranno essere messi a sua disposizione almeno venti giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli, ed attestare che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017;
- h) presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sul Bilancio di Esercizio, relazione che dovrà essere posta a disposizione dei Consiglieri, con la documentazione allegata, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il bilancio;
- i) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni della Giunta Esecutiva in cui si deliberi su questioni ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione, e rispondere agli eventuali quesiti posti su materie di sua competenza.

## **Capo V**

### **La Consulta dei Garanti**

#### Art. 17 Composizione

1. La Consulta dei Garanti, quale organo di garanzia della Fondazione, è composta:

- a) dalle persone che, al momento della trasformazione dell'Associazione Istituto David Chiossone in Fondazione, erano socie della trasformata Associazione e da quelle entrate a farvi parte fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie relative all'acquisizione da parte della Fondazione della qualifica di "impresa sociale";
- b) da nuovi membri meritevoli in ragione del loro contributo economico alla Fondazione, del loro impegno umano, di amicizia e volontariato verso la Fondazione e verso i fruitori;
- c) da membri istituzionali di diritto.

2. I nuovi membri di cui al precedente comma 1 lettera b) sono eletti dal Consiglio di Amministrazione e assumono la funzione dopo la ratifica della Consulta stessa. La qualifica di membri della Consulta dei Garanti è vitalizia.

3. Sono membri istituzionali di diritto:

- a) il Ministro della Salute o un dirigente o esperto dallo stesso designato nell'ambito delle strutture di competenza;
- b) il Sindaco uscente del Comune di Genova, ovvero il soggetto che per ultimo ha rivestito detta carica prima del Sindaco in carica;
- c) il Presidente uscente della Regione Liguria, ovvero il soggetto che per ultimo ha rivestito detta carica prima del Presidente in carica;
- d) il Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Genova o un rappresentante dallo stesso designato;
- e) il Direttore del Dipartimento DINOEMI Universitario di Genova;
- f) il Direttore della Clinica Oculistica Universitaria di Genova;
- g) il Dirigente del reparto oculistico dell'Ospedale Gaslini;
- h) il Dirigente del reparto neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Gaslini;
- i) il Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia o un suo delegato;
- j) il Presidente dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna o un suo delegato.

## Art. 18 Competenze

### 1. La Consulta dei Garanti:

- a) elegge sette membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) ratifica i nuovi membri della Consulta dei Garanti eletti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) elegge uno dei tre componenti il Collegio Sindacale con funzioni di Presidente;
- d) ratifica o respinge le modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- e) prende atto del Bilancio annuale di Esercizio e del Bilancio Sociale;
- f) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee programmatiche e il codice etico della Fondazione;
- g) fissa il compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per l'intera durata del mandato nel rispetto di quanto disposto all'art. 21.

## Art. 19 Funzionamento

1. La Consulta dei Garanti è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qual volta si renda necessario deliberare sugli argomenti di sua competenza ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri della Consulta stessa, con avviso posto almeno quindici giorni prima della riunione sul sito internet della Fondazione, e recapitato ai destinatari a mezzo di strumenti idonei a certificare l'avvenuto ricevimento.

2. La Consulta dei Garanti è validamente riunita qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. Per le votazioni riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione, si intendono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La Consulta dei Garanti elegge nel proprio seno il Presidente della riunione.

3. Le deliberazioni della Consulta dei Garanti devono risultare da verbale redatto da un segretario verbalizzante, eletto dai presenti, e sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente della riunione.

## **TITOLO III**

### **Norme generali e di contabilità**

## Art. 20 Esercizio finanziario - Bilanci

1. L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' obbligatorio redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

2. La Fondazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

3. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

## Art. 21 Emolumenti

1. Agli amministratori non è corrisposta alcuna indennità di carica. I compensi ai sindaci e gli eventuali compensi corrisposti a singoli amministratori per incarichi professionali eventualmente conferiti ai sensi del precedente art. 13, primo comma, lett. p), dovranno in ogni caso essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri vengono rimborsate, previa presentazione della documentazione necessaria, le spese sostenute per i compiti svolti nell'interesse dell'Ente e per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.
3. E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. n. 112/2017.

## Art. 22 Libri verbali

1. Oltre le scritture contabili prescritte dalla legge, la Fondazione tiene:
  - a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
  - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta dei Garanti.
2. Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.
3. I membri della Consulta dei Garanti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

## Art. 23 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti derivanti dall'atto di fondazione e dal presente statuto, comprese quelle relative alla validità delle delibere degli organi collegiali della Fondazione, e quelle fra la Fondazione e i componenti i suoi organi, dovranno essere previamente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni e, non riuscendo la conciliazione, saranno risolte da un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.
2. La nomina del secondo arbitro dovrà essere effettuata da controparte entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della designazione del primo arbitro.
3. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento.
4. La sede dell'Arbitrato sarà Genova.

## TITOLO IV

## **Disposizioni finali**

### **Art. 24 Scioglimento**

1. La Fondazione si scioglie qualora non persegua lo scopo principale relativo ai ciechi e agli ipovedenti.

### **Art. 25 Devoluzione**

1. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con preferenza – ove abbia i requisiti richiesti dalla legge – per la Scuola per ciechi fondata a Parigi da Valentin Haüy nel 1784 ed eretta in Institut National des Jeunes Aveugles per decreto dell'Assemblée Constituante del 1791, con il vincolo di continuare le attività in Genova, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni transitorie**

### **Art. 26 Organi in carica**

Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie relative all'acquisizione della qualifica di "impresa sociale":

- il Presidente rimane in carica fino alla naturale scadenza;
- decade la Giunta Esecutiva in carica;
- i Consiglieri a tempo restano in carica, quali consiglieri di cui all'art. 10 lettera b) ed e) fino alla loro scadenza naturale;
- il Collegio Sindacale resta in carica fino alla naturale scadenza, ove interamente composto da soggetti iscritti all'albo dei Revisori Legali.

### **Art. 27 Bilancio**


1. Il bilancio annuale d'esercizio relativo all'esercizio precedente quello in cui entreranno in vigore le modifiche statutarie relative all'acquisizione della qualifica di "impresa sociale" sarà approvato a norma del presente statuto.

F.TO: MICHELE CLAUDIO CASSINELLI

DOMENICO PARISI

Copia in 42 (quarantadue) fasciate conforme all'originale nei miei rogiti,  
munito delle prescritte firme, ad uso consentito.

Genova, 13 gennaio 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Domenico Di Giuseppe', is written across the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'D'.

